



SENTENZA - 180/2025

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Giuseppina MAIO Presidente

Paola BRIGUORI _____ Consigliere

Giuseppina MIGNEMI Consigliere relatore

Oriella MARTORANA Consigliere

Marco FRATINI _____ Consigliere

pronuncia la seguente

SENTENZA

nel giudizio di revocazione iscritto al **n. 61987** del registro di segreteria,

avverso

la sentenza della Corte dei conti – Sezione Terza Giurisdizionale Centrale
d'Appello n. 267, depositata il 21 novembre 2024;

promosso dal:

PROCURATORE GENERALE, rappresentante il Pubblico Ministero
presso la Corte dei conti, c.f.: 80218670588, p.e.c.:
procura.generale.appelli@corteconticert.it, domiciliato, ai fini del presente
atto, in Roma, Via A. Baiamonti, n. 25;

contro

VALENTINI PUCCITELLI PAOLO, c.f. VLNPLA60E02B300U, nato a Busto Arsizio (VA), il 2 maggio 1960, residente in Oulx (TO), alla Via Roma,

	n. 31;	
	VISTO il ricorso per revocazione;	
	VISTI gli altri atti e documenti di causa;	
	UDITI , nell’udienza del 5 novembre 2025, svolta con l’assistenza del	
	segretario Dott.ssa Alessia Spirito, - data per letta la relazione del relatore,	
	Cons. Giuseppina Mignemi -; il Pubblico ministero, V.P.G. Cons. Emanuela	
	Rotolo; assente il convenuto.	
	FATTO	
	1. Con atto depositato il 31.5.2019, la Procura presso la Corte dei conti -	
	Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia citava in giudizio Rossoni	
	Giovanni, consigliere regionale del gruppo “PDL – Il Popolo delle Libertà”, e	
	Valentini Puccitelli Paolo, presidente del medesimo gruppo consiliare, per	
	sentirli condannare al risarcimento del danno di euro 1.800,00, oltre accessori,	
	causato dall’indebito rimborso di una spesa di ristorazione, relativa all’anno	
	2009.	
	In particolare, la Procura territoriale chiedeva al giudice di prime cure di:	
	<i>“IN VIA PRINCIPALE:</i>	
	<i>condannare in solido gli odierni convenuti al risarcimento per l’intero pari</i>	
	<i>ad euro 1.800,00 (milleottocento/00) in favore della Regione Lombardia -</i>	
	<i>Consiglio Regionale, rispettivamente a titolo di responsabilità contabile per</i>	
	<i>quanto concerne il Presidente del gruppo VALENTINI PUCCITELLI Paolo,</i>	
	<i>e a titolo di responsabilità amministrativa con dolo contrattuale per quanto</i>	
	<i>concerne il consigliere ROSSONI Giovanni, o alla diversa somma anche</i>	
	<i>maggior veriore accertanda all’esito del giudizio.</i>	
	<i>IN SUBORDINE:</i>	
	2	

	<i>condannare in solido gli odierni convenuti al risarcimento per l'intero pari</i>	
	<i>ad euro 1.800,00 (milleottocento/00) in favore della Regione Lombardia -</i>	
	<i>Consiglio Regionale, entrambi a titolo di responsabilità amministrativa</i>	
	<i>dolosa, o alla diversa somma anche maggiore veriore accertanda all'esito del</i>	
	<i>giudizio.</i>	
	<i>IN ULTERIORE SUBORDINE:</i>	
	<i>condannare in solido gli odierni convenuti al risarcimento per l'intero pari</i>	
	<i>ad euro 1.800,00 (milleottocento/00) in favore della Regione Lombardia -</i>	
	<i>Consiglio Regionale, rispettivamente a titolo di responsabilità contabile o</i>	
	<i>comunque di responsabilità amministrativa dolosa per quanto concerne il</i>	
	<i>Presidente del gruppo VALENTINI PUCCITELLI Paolo, e di responsabilità</i>	
	<i>amministrativa gravemente colposa connotata da obbligo di integrale</i>	
	<i>restituzione per quanto concerne il consigliere ROSSONI Giovanni, o alla</i>	
	<i>diversa somma anche maggiore ritenuta di giustizia all'esito del giudizio.</i>	
	<i>IN VIA ULTERIORMENTE GRADATA:</i>	
	<i>condannare il convenuto ROSSONI Giovanni, consigliere regionale, al</i>	
	<i>risarcimento per l'intero pari ad euro 1.800,00 (milleottocento/00) in favore</i>	
	<i>della Regione Lombardia-Consiglio Regionale, in via principale, a titolo di</i>	
	<i>responsabilità amministrativa gravemente colposa connotata da obbligo di</i>	
	<i>integrale restituzione, e in via sussidiaria il Presidente del gruppo</i>	
	<i>VALENTINI PUCCITELLI Paolo per la quota di danno ritenuta di giustizia a</i>	
	<i>titolo di responsabilità amministrativa gravemente colposa, o alla diversa</i>	
	<i>somma anche maggiore veriore accertanda all'esito del giudizio.</i>	
	<i>IN ESTREMO SUBORDINE:</i>	
	<i>condannare gli odierni convenuti al risarcimento del danno pari ad euro</i>	
	3	

	<i>1.800,00 (milleottocento/00) in favore della Regione Lombardia - Consiglio Regionale, a titolo di responsabilità amministrativa gravemente colposa, in via parziaria, per la quota di danno ritenuta di giustizia dal Collegio, o alla diversa somma anche maggiore ritenuta di giustizia all'esito del giudizio.</i>	
	<i>Con l'avvertenza che l'ammontare complessivo del danno arrecato potrà subire variazioni, anche in aumento, anche in relazione all'emergere di ulteriori circostanze e che comunque lo stesso deve essere incrementato di rivalutazione, interessi e spese di giudizio.</i>	
	<i>Questa Procura si riserva espressamente di vagliare la posizione di soggetti terzi, ivi compresi i componenti dell'Ufficio di Presidenza e/o i funzionari del Consiglio regionale, quali eventuali concorrenti alla produzione del danno erariale in contestazione con il presente atto di citazione, anche all'esito di ulteriori valutazioni con riferimento a siffatte posizioni.”.</i>	
	2. Con istanza ai sensi dell'art.130 del d.lgs. n.174/2016, depositata in data 10.03.2020, contestualmente alla costituzione in giudizio, Rossoni chiedeva l'applicazione del rito abbreviato, proponendo la definizione del procedimento, a fronte del pagamento di un importo pari ad euro 750,00.	
	Su parere concorde della Procura, la Sezione territoriale, con decreto emesso all'esito della camera di consiglio, in data 31 gennaio 2021, accoglieva la richiesta di rito abbreviato e, successivamente, con la sentenza n. 129 del 19 aprile 2021, definiva il giudizio nei confronti del consigliere; mentre, il giudizio proseguiva nei confronti del presidente del gruppo.	
	3. Con la sentenza n. 234 del 21 luglio 2021, la Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia accoglieva parzialmente la domanda della Procura, condannando Paolo Valentini Puccitelli al pagamento, in favore della Regione	

	Lombardia – Consiglio regionale, di euro 525,00, oltre accessori.	
	In particolare, il primo giudice, considerato non spettante il rimborso di euro	
	1.800,00, ottenuto dal Rossoni per la spesa di ristorazione, riteneva la	
	responsabilità, a titolo di colpa grave, del ridetto presidente del gruppo, in capo	
	al quale, la normativa regionale (artt. 4, 6 e 7 della l.r. n. 17 del 1992 e artt. 6,	
	7 e 9 del regolamento delle spese dei gruppi consiliari) poneva oneri gestionali	
	e di controllo soprattutto sul rendiconto delle spese del gruppo, che redigeva	
	e approvava.	
	In ordine alla quantificazione del danno, il primo giudice, sottratta la somma	
	di euro 750,00, già corrisposta dal Rossoni in sede di rito abbreviato, riteneva	
	di dovere tener conto dell’apporto causale, nella produzione del danno,	
	dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e, pertanto, del residuo	
	danno di euro 1.050,00, ascriveva alla responsabilità del presidente del gruppo	
	soltanto il 50%, pari ad euro 525,00.	
	4. Avverso la predetta sentenza, proponeva appello la Procura regionale	
	che, con il primo complesso motivo, titolato “ <i>Error in iudicando: la Sentenza</i>	
	<i>ha erroneamente riconosciuto il contributo concausale di terzi non evocati in</i>	
	<i>giudizio. Conseguente erronea quantificazione del danno imputato</i>	
	<i>all’odierno appellato.</i> ”, censurava la sentenza per avere ritenuto la rilevanza	
	del concorso concausale dell’Ufficio di Presidenza nella produzione del	
	danno.	
	Secondo la Procura appellante, la normativa di riferimento attribuirebbe al	
	ridetto Ufficio poteri ispettivi o, al più, inibitori dell’erogazione, al gruppo, di	
	ulteriori risorse, in caso di irregolarità, e non poteri recuperatori e riparatori	
	del danno accertato e, pertanto, ad esso, non può essere attribuita una	
	5	

	responsabilità da condotta omissiva rispetto all’illecito in discussione, non	
	avendo il potere di impedire l’evento.	
	In tal senso, si era espressa la giurisprudenza della Corte dei conti ed in	
	particolare, la Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello, con la	
	sentenza n. 207 del 2021.	
	La Procura, poi, censurava la sentenza impugnata, sotto altro profilo, per il	
	difetto di motivazione sulla rilevanza concausale della condotta omissiva	
	dell’Ufficio di Presidenza. Secondo l’appellante, detto difetto sussisterebbe	
	<i>“in ordine sia alle specifiche condotte doverose che avrebbero eliso il danno,</i>	
	<i>sia alla correlata incidenza causale che tali condotte, se poste in essere,</i>	
	<i>avrebbero avuto nella prevenzione o mitigazione del danno. Tale onere</i>	
	<i>motivazionale era doveroso seppure nell’ambito dell’accertamento incidenter</i>	
	<i>tantum ex art. 83, comma 2, c.g.c. della responsabilità del terzo; tanto più se</i>	
	<i>si considera che, con la propria scelta contumaciale, il convenuto ha abdicato</i>	
	<i>all’onere della prova della rilevanza concausale della condotta del terzo-</i>	
	<i>Ufficio di Presidenza, il che imponeva un onere motivazionale ancora più</i>	
	<i>rafforzato.</i>	
	<i>Si aggiunga che l’ascrizione di responsabilità al soggetto non evocato esige</i>	
	<i>che questi sia identificato come persona fisica, non come ente, essendo la</i>	
	<i>decurtazione del danno ex art. 83, comma 2, c.g.c. conseguente ad un vero e</i>	
	<i>proprio accertamento – seppure incidentale – della responsabilità della</i>	
	<i>persona fisica e non ad una riduzione del danno accertato ex art. 52 r.d.</i>	
	<i>1214/1934 per “colpa d’apparato”.</i>	
	Sotto diverso, ma connesso profilo, la Procura lamentava l’attribuzione della	
	responsabilità a titolo di colpa grave, con l’esclusione del dolo.	
	6	

	L'ascrizione della responsabilità a titolo di dolo, avrebbe, infatti, determinato	
	l'impossibilità di scorporare la quota di danno posta a carico del terzo non	
	convenuto.	
	La connotazione dolosa della condotta si evincerebbe dalla circostanza che il	
	rimborso era attinente ad una spesa illegittima <i>ex se</i> , perché disancorata dalla	
	finalità del gruppo: sussistevano, quindi, la coscienza e volontà sia della	
	condotta (<i>id est</i> : illiceità della spesa), che dell'evento dannoso che da essa	
	sarebbe scaturito anche in capo a chi ha liquidato la spesa, nonostante la palese	
	insufficienza documentale.	
	Con il secondo motivo, titolato <i>“Incostituzionalità dell’art. 83, commi 1 e 2</i>	
	<i>c.g.c. Devoluzione al Giudice d’appello della funzione di giudice a quo</i>	
	<i>rispetto alla questione di costituzionalità. Conseguente riforma del capo della</i>	
	<i>Sentenza a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale.”</i> , la	
	Procura chiedeva che fosse sollevata la questione di legittimità costituzionale	
	dell’art. 83, cc. 1 e 2, c.g.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 114 del 2019, in	
	relazione agli articoli 3, 24 e 113, 24 e 111, 81, 76, già sollevata dalla Sezione	
	giurisdizionale regionale per la Campania, con la sentenza/ordinanza n. 158	
	del 2021, in relazione agli articoli 3, 24, 76, 81 e 111 della Costituzione.	
	La Procura regionale appellante, pertanto, in conclusione, rassegnava le	
	seguenti conclusioni:	
	<i>“che la Sezione giurisdizionale centrale di appello adita, in accoglimento del</i>	
	<i>presente gravame, Voglia:</i>	
	<u>1. In via pregiudiziale:</u>	
	<i>ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza delle questioni di</i>	
	<i>costituzionalità dell’art. 83, commi 1 e 2, del Codice di giustizia contabile di</i>	
	7	

	<i>cui al d.lgs. per violazione degli artt. 3, 24, 76, 81 e 111 Cost. per i motivi</i>	
	<i>svolti in narrativa, rimettere gli atti alla Corte costituzionale ex art. 134 Cost.</i>	
	<i>ed ex art. 23, l. 11 marzo 1953, n. 88, disponendo la sospensione del presente</i>	
	<i>giudizio e riservando la decisione sul merito del gravame all'esito del relativo</i>	
	<i>giudizio di legittimità.</i>	
	<u>2. Nel merito:</u>	
	<i>anche in applicazione del cd. criterio della ragione più liquida, riformare per</i>	
	<i>i motivi indicati nel motivo d'appello n. 1 l'impugnata sentenza n. 234/2021</i>	
	<i>della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia,</i>	
	<i>depositata il 21.7.2021, e per l'effetto condannare il sig. Valentini Puccitelli</i>	
	<i>al pagamento in favore della Regione Lombardia-Consiglio regionale</i>	
	<i>dell'importo di Euro 1.050,00, o nel diverso importo di giustizia, oltre</i>	
	<i>rivalutazione e interessi sino al saldo.</i>	
	<u>3. In ogni caso:</u>	
	<i>- con interessi, rivalutazione e spese di lite.</i>	
	<i>Ex art. 195 c.g.c. si reiterano e ripropongono le eccezioni e deduzioni svolte</i>	
	<i>in atti dalla Procura nel giudizio di primo grado - anche se assorbite dalle</i>	
	<i>statuizioni favorevoli alla Procura - rispetto ai capi della sentenza che hanno</i>	
	<i>accolto la domanda attorea; nella denegata ipotesi di loro impugnazione ad</i>	
	<i>opera del convenuto contumace in primo grado, si formula fin d'ora riserva</i>	
	<i>di ulteriore appello incidentale (c.d. tardivo). ”.</i>	
	5. Con la sentenza n. 267, depositata il 21 novembre 2024, la Corte dei	
	conti - Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello dichiarava	
	inammissibile l'appello proposto dalla Procura presso la Sezione	
	giurisdizionale regionale per la Lombardia avverso la sentenza della ridetta	
	8	

	Sezione territoriale n. 234 del 2021.	
	Secondo il giudice d'appello, <i>“La notifica dell'atto d'appello e del decreto di fissazione udienza a cura della Procura regionale per la Lombardia al sig. Valentini Puccitelli Paolo è avvenuta per compiuta giacenza.</i>	
	<i>Al riguardo, il Collegio evidenzia che la Corte di cassazione con sentenza a Sezioni Unite n. 10012 del 15 aprile 2021 ha statuito il seguente principio:</i>	
	<i>«in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima».</i>	
	<i>Ne consegue che la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, art. 8, commi 4 e 2, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da “provvisorio” a “definitivo”.</i>	
	<i>Poiché agli atti del fascicolo non è stata depositata e né in udienza non è stata prodotta dalla Procura Generale la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), il Collegio, nel prendere atto che non c'è la prova dell'avvenuta notifica al sig. Valentini Puccitelli Paolo sia dell'appello e sia del decreto di</i>	
	9	

	<i>fissazione udienza, dichiara inammissibile l'appello proposto dalla Procura</i>	
	<i>della Corte dei conti per la regione Lombardia avverso la sentenza della</i>	
	<i>Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia sentenza n.</i>	
	<i>234/2021, passata in giudicato.”.</i>	
	6. Avverso la predetta sentenza, proponeva ricorso per revocazione la	
	Procura generale che, con un unico motivo, titolato “ Revocazione ai sensi	
	dell’art. 202 comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 174/2016 (Codice della Giustizia	
	contabile) - errore di fatto - svista sul fatto probatorio - decisione fondata	
	sull’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti di	
	causa.” , censurava la sentenza per avere erroneamente ritenuto la mancanza	
	della prova della notifica dell’atto di appello e del decreto di fissazione	
	dell’udienza.	
	La Procura generale - richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite della	
	Corte di Cassazione, nella sentenza 5 marzo 2024, n. 5792, in ordine	
	all’ambito di demarcazione tra il rimedio della revocazione e quello del ricorso	
	per Cassazione e precisato il concetto di “fatto storico” - evidenziava che, nel	
	caso in discussione, il giudice del gravame era incorso in una svista sul “fatto	
	probatorio”, in quanto aveva erroneamente ritenuto l’assenza, nel fascicolo di	
	giudizio, della cartolina di ricevimento quale prova del perfezionamento della	
	notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., e, pertanto, la sentenza d’appello sarebbe	
	impugnabile con il rimedio della revocazione, ex art. 202, comma 1, lett. f),	
	c.g.c.	
	La Procura generale evidenziava che «Come risulta dal sistema GiuDiCo e	
	come rappresentato in udienza dal Pubblico Ministero, (...), nel fascicolo del	
	giudizio di secondo grado sono versate le cartoline di ricevimento delle	
	10	

	<i>raccomandate con le quali era stato comunicato l'avvenuto deposito nella</i>	
	<i>casa comunale (cd. C.A.D.) tanto dell'atto di appello, tanto del decreto di</i>	
	<i>fissazione dell'udienza di discussione.</i>	
	<i>Risulta, infatti, acquisita a sistema, in data 22 febbraio 2022, la nota prot.</i>	
	<i>1013 del 21 febbraio 2022, con la quale la Procura regionale Lombardia ha</i>	
	<i>trasmesso alla Procura generale copia, munita di attestazione di conformità</i>	
	<i>all'originale, dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica dell'appello del</i>	
	<i>Procuratore regionale a Valentini Puccitelli. La cartolina, nella quale è</i>	
	<i>riportato il numero di raccomandata 668706390067, reca il timbro: atto non</i>	
	<i>ritirato nel termine di dieci giorni, accompagnato dalla data 23 novembre</i>	
	<i>2021.</i>	
	<i>Risulta, inoltre, acquisita a sistema, in data 27 maggio 2024, la “notifica</i>	
	<i>UNEP Torino del decreto f.u. nei confronti di VALENTINI PUCCITELLI</i>	
	<i>Paolo (art. 140 c.p.c.- compiuta giacenza)”. La cartolina, nella quale è</i>	
	<i>riportato il numero di raccomandata 668715338517, reca la dicitura: atto</i>	
	<i>ancora giacente in ufficio, accompagnato dalla data 16 aprile 2024.</i>	
	<i>Le superiori circostanze sono state confermate anche nelle due distinte note</i>	
	<i>dell'8 novembre 2024 (acquisite a sistema in data 11 novembre 2024),</i>	
	<i>trasmesse a mezzo pec in pari data, con le quali l'UNEP di Torino, a seguito</i>	
	<i>di formale richiesta della Procura generale, ha precisato, quanto alla notifica</i>	
	<i>dell'atto di appello:</i>	
	<i>“In riferimento a quanto in oggetto, si attesta che l'atto è stato iscritto in data</i>	
	<i>4/11/2021 con cronologico 236 ed è stato notificato ai seguenti destinatari:</i>	
	<i>1. VALENTINI PUCCITELLI PAOLO mediante accesso in data</i>	
	<i>5/11/2021 dal funzionario giudiziario MOLINO SARAH e notifica ai</i>	
	11	

	<i>sensi dell'art. 140 c.p.c. con deposito alla casa comunale in data</i>	
	<i>5/11/2021 e spedizione avviso in data 8/11/2021, n. racc.</i>	
	<i>668706390067</i>	
	<i>come da verifica eseguita sul registro Modello A/6 Anno 2021 con restituzione</i>	
	<i>in data 11/11/2021”.</i>	
	<i>Quanto alla notifica del decreto di fissazione udienza, la dichiarazione è del</i>	
	<i>seguito tenore:</i>	
	<i>“In riferimento a quanto in oggetto, si attesta che l’atto è stato iscritto in data</i>	
	<i>19/03/2024 con cronologico 63 ed è stato notificato ai seguenti destinatari:</i>	
	<i>1. VALENTINI PUCCITELLI PAOLO mediante accesso in data</i>	
	<i>26/03/2024 dal funzionario giudiziario MOLINO SARAH e notifica</i>	
	<i>ai sensi dell'art. 140 c.p.c. con deposito alla casa comunale in data</i>	
	<i>26/03/2024 e spedizione avviso in data 28/03/2024, n. racc.</i>	
	<i>668715338517</i>	
	<i>come da verifica eseguita sul registro Modello A/6 Anno 2024 con restituzione</i>	
	<i>in data 10/04/2024”.</i>	
	<i>Le risultanze degli atti processuali, pertanto, non collimano con la decisione</i>	
	<i>alla quale è pervenuto il Collegio, che ha posto a fondamento della</i>	
	<i>inammissibilità dell'appello l'assenza di prove in ordine al ricevimento della</i>	
	<i>raccomandata da parte dell'appellato.</i>	
	<i>Si tratta di una vera e propria svista materiale concernente l'esistenza stessa</i>	
	<i>di un documento probatorio e che consente di accedere al rimedio della</i>	
	<i>revocazione per errore di fatto».</i>	
	<i>Sarebbe, quindi, indubbio che, nella specie, il giudice sia incorso nell'erronea</i>	
	<i>percezione circa l'assenza in atti delle C.A.D. e sarebbe altrettanto</i>	
	12	

	incontestabile il fatto che tale erronea percezione sia stata decisiva, tenuto	
	conto del fatto che proprio dalla presupposta mancata prova del	
	perfezionamento del procedimento notificatorio è derivata la dichiarazione di	
	inammissibilità del ricorso. La svista sarebbe, inoltre, agevolmente rilevabile	
	dal mero riscontro degli atti processuali versati nel fascicolo istruttorio, tra i	
	quali risultano depositate anche le prove delle notifiche.	
	In ordine alla fase rescissoria, la Procura generale chiedeva l'accoglimento	
	dell'appello avverso la sentenza n. 234/2021 della Corte dei conti – Sezione	
	giurisdizionale regionale per la Lombardia.	
	7. All'udienza del 5 novembre 2025, assente la parte convenuta, la	
	Procura ribadiva le considerazioni e le conclusioni rassegnate in atti e la causa	
	veniva, quindi, trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di Valentini Puccitelli	
	Paolo, che, nonostante sia stato correttamente evocato nel giudizio di	
	revocazione, non si è costituito.	
	2. L'art. 202 c.g.c., per quel che rileva in questa sede, dispone che: “1. <i>Le</i>	
	<i>sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado possono essere</i>	
	<i>impugnate per revocazione quando: (...) f) la sentenza è l'effetto di un errore</i>	
	<i>di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; l'errore di fatto ricorre</i>	
	<i>quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è</i>	
	<i>incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un</i>	
	<i>fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro</i>	
	<i>caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a</i>	
	<i>pronunciare (...).”.</i>	
	13	

	La revocazione, quindi, non rappresenta un generico strumento giudiziale per	
	addivenire ad un riesame della controversia, ma costituisce un rimedio per	
	situazioni eccezionali, che hanno impedito la corretta formazione della	
	decisione del giudice, per specifiche anomalie tassativamente indicate dal	
	legislatore.	
	In conformità con la più recente giurisprudenza della Cassazione (Cass. nn.	
	30052 e 29786 del 2024del 2024; nn. 25871, 25865 del 2023) e del Consiglio	
	di Stato (Consiglio di Stato, n. 8654 del 2024; n. 8265 del 2023), perché	
	l'errore di fatto sia rilevante in sede di revocazione, occorre che:	
	a) derivi da una semplice errata od omessa percezione del contenuto	
	meramente materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto l'organo	
	giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto fattuale (Cass. n.	
	29786 del 2024);	
	b) sia accertabile e riscontrabile, attesa la genesi senso-percettiva, con	
	immediatezza, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini	
	ermeneutiche;	
	c) attenga ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia	
	espressamente motivato (Cass. n. 30052 del 2024);	
	d) concreti un elemento decisivo della decisione revocanda, necessitando, a	
	tal fine, un rapporto di causalità tra l'erronea presupposizione e il <i>decisum</i> (cfr.	
	Cons. Stato, n. 1610 del 2017).	
	Ne discende che l'errore di fatto revocatorio è configurabile nell'attività	
	preliminare del Giudice relativa alla lettura ed alla percezione degli atti	
	acquisiti al processo, quanto alla loro esistenza e al loro significato letterale,	
	ma non coinvolge la successiva attività di interpretazione e di valutazione del	
	14	

	contenuto delle domande e delle eccezioni, ai fini della formazione del	
	convincimento (Cass. n. 30626 del 28.11.2024).	
	Se, perciò, vi rientrano i casi in cui il giudice, per svista sulla percezione delle	
	risultanze materiali del processo, sia incorso in omissione di pronunzia o abbia	
	esteso la decisione a domande o ad eccezioni non rinvenibili negli atti del	
	processo, ne devono, per contro, essere escluse le ipotesi di erroneo, inesatto	
	o anche solo incompleto (<i>cfr.</i> Cons. Stato, Ad. plen., 27 luglio 2016, n. 21)	
	apprezzamento delle risultanze processuali, di anomalia del procedimento	
	logico di interpretazione del materiale probatorio, ovvero i casi in cui la	
	questione controversa sia stata risolta sulla base di specifici canoni	
	ermeneutici o sulla base di un esame critico della documentazione acquisita:	
	tutte ipotesi, queste ultime, che danno luogo, semmai, ad un ipotetico errore	
	di giudizio, non censurabile mediante la revocazione, che, altrimenti, si	
	trasformerebbe surrettiziamente in un ulteriore grado del giudizio, non	
	previsto dall'ordinamento.	
	In buona sostanza, l'errore di fatto, eccezionalmente idoneo a fondare una	
	domanda di revocazione, è configurabile solo con riguardo all'attività	
	ricognitiva di lettura e di percezione degli atti acquisiti al processo, quanto alla	
	loro esistenza e al loro significato letterale, di modo che, del fatto, vi siano due	
	divergenti rappresentazioni: quella emergente dalla sentenza e quella	
	emergente dagli atti e dai documenti processuali, ma non coinvolge la	
	successiva attività di ragionamento e apprezzamento, ai fini della formazione	
	del convincimento del Giudice (Cons. Stato, n. 8180 del 2023).	
	Esso, pertanto, non deve confondersi con l'errore che coinvolge l'attività	
	valutativa del Giudice, costituendo il peculiare mezzo previsto dal legislatore	
	15	

	per eliminare l’ostacolo materiale che si frappone tra la realtà del processo e	
	la percezione che di essa ha avuto il giudicante, proprio a causa della svista o	
	dell’abbaglio (Cons. Stato, n. 1571 del 2017).	
	Sullo stesso solco della citata giurisprudenza della Cassazione e del Consiglio	
	di Stato, anche secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte (Sez. III	
	App., sent. n. 528 del 2023; Sez. I App., sent. n. 456 del 2023; Sez. II App.,	
	sent. n. 284 del 2023), l’errore di fatto, riparabile attraverso il rimedio della	
	revocazione, deve consistere in una mera svista materiale, che abbia indotto il	
	Giudice a supporre l’esistenza di un fatto la cui verità è esclusa in modo	
	incontrovertibile, oppure a considerare inesistente un fatto positivamente	
	accertato in modo parimenti indiscutibile.	
	A tale stregua, rimane esclusa dall’area del vizio revocatorio la sindacabilità	
	di errori formatisi sulla pretesa errata valutazione o interpretazione dei fatti,	
	documenti e risultanze processuali, che investano direttamente la	
	formulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo di	
	errore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto	
	(Cass. n. 8981 del 2023; n. 29750 e n.4678 del 2022; n. 14678 e n. 10249 del	
	2021; Cass. SS.UU., n. 30996 del 27.12.2017; Corte dei conti, Sez. I App., n.	
	456 del 2023; Sez. II App., n. 284 e n. 121 del 2023).	
	Non costituiscono, quindi, cause di revocazione della pronuncia di appello	
	l’errore di diritto, sostanziale o processuale, e l’errore di giudizio o di	
	valutazione (Cass. SS.UU., n. 8984 dell’11.4.2018; id. n. 6669/2015, <i>id.</i> n.	
	321/2015; Corte dei conti, Sez. III App., sentt. n. 368 e n. 357 del 2023).	
	3. Tanto premesso, il ricorso per revocazione risulta ammissibile,	
	considerato che, nel caso, viene dedotta una mera svista materiale, che ha	
	16	

	indotto il giudice d'appello a considerare inesistente un fatto positivamente	
	accertato in modo indiscutibile, quale la presenza, in atti, delle cartoline di	
	ricevimento comprovanti il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi	
	dell'art. 140 c.p.c.; svista che ha determinato la dichiarazione di	
	inammissibilità dell'appello della Procura territoriale.	
	In effetti, risultano depositate in atti le cartoline comprovanti il corretto	
	espletamento delle procedure di notificazione dell'atto di appello e del decreto	
	di fissazione dell'udienza, siccome descritto in fatto.	
	4. In fase rescindente, pertanto, va accolto il ricorso per revocazione e,	
	per l'effetto, va annullata (si veda Sez. II App., sent. n. 363 del 2022) la	
	sentenza n. 267 del 2024 della Corte dei conti - Sezione Terza Giurisdizionale	
	Centrale di Appello.	
	5. Quanto alla fase rescissoria, per la decisione, potrà utilmente farsi	
	applicazione del principio della ragione più liquida.	
	Nel sistema di progressione logica nella decisione delle questioni - prima	
	delineato dall'art. 276 c.p.c. ed attualmente disciplinato dall'analogo art. 101,	
	c. 2, c.g.c. -, ordinariamente il giudice decide gradatamente le questioni	
	pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio e, quindi, il merito della	
	causa.	
	Peraltro, la giurisprudenza della Cassazione, condivisa anche da Consiglio di	
	Stato (sent. n. 2022 del 2024; Ad. Plen. n. 5 del 2015) e Corte dei conti (Sez.	
	III, sent. n. 83 del 2025; Sez. II App., sent. n. 46 del 2025), <i>“ha da tempo ha</i>	
	<i>riconosciuto la natura sostitutiva della ragione più liquida all'ordinaria</i>	
	<i>«scala» delle questioni, considerata anche la gravidanza costituzionale di un</i>	
	<i>siffatto strumento, idoneo a facilitare, e dunque accelerare, la decisione, id</i>	
	17	

	<i>est proteggendo il valore costituzionale della ragionevole durata del giusto</i>	
	<i>processo.”</i> (Cass. n. 3269 del 2024).	
	Il principio della “ragione più liquida”, quindi, imponendo un approccio	
	interpretativo che privilegia la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto	
	operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico-sistematica, consente	
	di sostituire il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da	
	trattare, in una prospettiva maggiormente aderente alle esigenze di economia	
	processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall’art. 111 Cost.,	
	ed in coerenza con il principio di sinteticità codificato, oramai, nella giustizia	
	contabile, agli artt. 5 e 39, lett. d), c.g.c., nonché all’art. 17 delle norme di	
	attuazione del c.g.c.	
	Con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione	
	ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata -, senza	
	che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 3269 del 2024; n.	
	26214 del 2022; n. 363 del 2019).	
	Nell’applicazione del principio della ragione più liquida, è stata, peraltro,	
	valorizzata la distinzione tra questioni di rito e questioni di merito (Cass. n.	
	33195 del 2022; n. 29927 del 2021).	
	Sicché, l’ordine di trattazione delle questioni, mentre lascia libero il giudice	
	di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene “più liquida”, gli	
	impone, per contro, di esaminare, per prime, le questioni pregiudiziali di rito	
	rispetto a quelle di merito.	
	E tra le questioni pregiudiziali di rito, la precedenza è accordata,	
	ordinariamente, alle questioni relative alla giurisdizione ed alla competenza	
	(SS.UU. Cass. n. 29 del 2016).	
	18	

	La giurisprudenza ha chiarito, inoltre, che <i>“la violazione di tale regola</i>	
	<i>costituisce una causa di nullità del procedimento che è, tuttavia, sanata se</i>	
	<i>non venga fatta valere con l’impugnazione o, nel caso in cui la parte che ne</i>	
	<i>risulti svantaggiata sia quella vittoriosa in primo grado ed appellata, con</i>	
	<i>l’appello incidentale”</i> (Cass. n. 3586 del 2023).	
	Le questioni preliminari di merito si modulano, invece, assai diversamente	
	dalle pregiudiziali di rito, sempre avuto riguardo al tema dell’ordine logico-	
	giuridico, nel senso che non sempre soggiacciono a una rigorosa sequenza	
	logica di trattazione e decisione (Cass. S.U. n. 26242 del 2014).	
	Cosicché, l’ordine di trattazione delle questioni preliminari e di merito è	
	rimesso al prudente apprezzamento del giudice, secondo motivate ragioni di	
	logica giuridica, di coerenza e ragionevolezza.	
	Ha, infatti, ribadito la Corte di Cassazione (Cass. n. 4130 del 2024) che il	
	giudice, nell’esaminare le varie questioni prospettategli, dà priorità a quelle	
	che, per loro natura e contenuto, meritano logicamente e giuridicamente	
	precedenza di trattazione; sicché egli è vincolato all’ordine seguito dalle parti,	
	soltanto se esso risponda ad un’imprescindibile esigenza di carattere logico	
	giuridico.	
	L’operatività del principio della ragione più liquida, nel giudizio di appello,	
	è, comunque, soggetta al limite derivante dall’effetto devolutivo del gravame,	
	in virtù del quale la decisione non può esorbitare dal <i>thema decidendum</i>	
	delineato dai motivi di impugnazione; pena la violazione dell’art. 112 c.p.c.	
	(Cass., n. 30507 del 2023).	
	I principi innanzi esposti consentono di prescindere dal prioritario esame della	
	questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Procura (e - peraltro -	
	19	

	già risolta dalla Consulta con la sent. n. 203 del 2022) e di affrontare i motivi	
	di appello afferenti al merito del giudizio.	
	6. Il ricorso, che richiama le argomentazioni espresse nell'appello della	
	Procura territoriale, va parzialmente accolto.	
	Con riguardo al primo motivo di censura, relativo all'erroneo riconoscimento	
	del contributo concausale dell'Ufficio di Presidenza, non evocato in giudizio,	
	il Collegio non ravvisa motivi per discostarsi dallo specifico precedente di cui	
	alla sentenza n. 15 del 2024, della Corte dei conti – Sezione Seconda	
	Giurisdizionale Centrale di Appello (peraltro, confermativa di precedente	
	giurisprudenza), resa nei confronti del medesimo appellato, per analoga	
	fattispecie relativa alle medesime annualità, ma per spese sostenute da diverso	
	consigliere.	
	In particolare, non è attribuibile <i>«alcuna quota di danno ai componenti</i>	
	<i>dell'Ufficio di Presidenza, in quanto ex lege sono chiamati a svolgere un</i>	
	<i>controllo a posteriori che non influisce causalmente nell'insorgere del danno.</i>	
	<i>Si richiama al riguardo testualmente quanto condivisibilmente affermato,</i>	
	<i>ovverossia che trattasi “di un controllo ex post che “rappresenta una ratifica</i>	
	<i>formale di spese già effettuate dai gruppi e non già un atto deliberativo che</i>	
	<i>ne costituisce ex ante il titolo giustificativo”, non essendo idoneo a</i>	
	<i>“tramutare una spesa illegittima o illecita in legittima e lecita in ragione</i>	
	<i>dell'approvazione del rendiconto generale della Regione nel quale</i>	
	<i>confluiscono quelli dei gruppi consiliari, poiché anche esso costituisce un</i>	
	<i>mero documento di sintesi ex post delle risultanze contabili della gestione</i>	
	<i>finanziaria e patrimoniale dell'ente, e non il titolo legittimante le spese” (III</i>	
	<i>Sez. n. 65/2017). Le citate disposizioni della l.r. n. 17/1992, segnatamente</i>	
	20	

	<i>l'art. 8, avevano sì previsto misure di tutela del bilancio regionale all'esito di</i>	
	<i>accertate irregolarità, misure che andavano dalla sospensione</i>	
	<i>dell'erogazione del contributo nel caso di omessa rendicontazione, al</i>	
	<i>recupero mediante trattenuta di quanto illegittimamente speso, ma è di tutta</i>	
	<i>evidenza che, sia in un caso che nell'altro, si trattava di misure che l'Ufficio</i>	
	<i>di Presidenza avrebbe potuto adottare solo sui fondi dovuti per l'anno</i>	
	<i>successivo a quello in cui si erano verificate le irregolarità. In conclusione,</i>	
	<i>la diacronicità temporale esistente tra la condotta imputabile al consigliere</i>	
	<i>regionale e al capo gruppo, già idonea di per sé a produrre un danno concreto</i>	
	<i>e attuale, rispetto a quella configurabile a carico dell'Ufficio di Presidenza</i>	
	<i>per l'omesso controllo, impedisce di ravvisare un nesso causale tra l'operato</i>	
	<i>di quest'ultimo (che interviene, in ogni caso, a rimborsi già accordati) e il</i>	
	<i>danno erariale contestato, già verificatosi" (Sez. II app., n.15/2019; in</i>	
	<i>terminis, n. 24/2019, n.207/2021).» (Sez. II App., sent. n. 15 del 2024).</i>	
	Sempre sulla base della citata giurisprudenza, non può trovare, invece,	
	accoglimento la parte del primo motivo di appello che auspica la riforma della	
	sentenza di prime cure in punto di elemento soggettivo.	
	Anche nel caso di specie, infatti, non può ritenersi sufficientemente	
	comprovata la connotazione dolosa della condotta, rinvenibile solo ove	
	sussista la consapevole e intenzionale violazione di obblighi e doveri	
	scaturenti dal rapporto di impiego o di servizio con la p.a.	
	In applicazione dei canoni ermeneutici fissati dalla copiosa giurisprudenza di	
	questa Corte in ordine alla nozione c.d. "normativa", risulta, invece,	
	pienamente comprovato il connotato della grave colpevolezza.	
	Più in particolare, per quanto anche di recente ricordato dalla giurisprudenza	
	21	

	di questa Corte (Sez. App Sicilia, n. 27 del 2023), la nozione di colpa grave è	
	stata originariamente elaborata dalle Sezioni riunite della Corte dei conti,	
	nelle sentenze n. 56/A del 10 giugno 1997 e n. 23/a del 21 maggio 1998, che	
	la qualificano come “(...) l’evidente e marcata trasgressione degli obblighi di	
	servizio o di regole di condotta che sia ex ante ravvisabile dal soggetto e	
	riconoscibile per dovere di ufficio e si concretizzi nell’inosservanza del	
	minimo di diligenza richiesto nel caso concreto o in una marchiana imperizia,	
	superficialità e noncuranza, e non sussistano oggettive ed eccezionali	
	difficoltà nello svolgimento dello specifico compito d'ufficio”.	
	Il giudice, quindi, per accertare l’eventuale sussistenza della colpa grave è	
	tenuto ad effettuare una doppia valutazione, individuando, da un lato, il	
	fondamento normativo della regola a contenuto cautelare, che esprime - in	
	termini di prevedibilità, prevenibilità ed evitabilità - la misura della condotta	
	sulla quale il legislatore ha riposto l’affidamento per prevenire ed evitare il	
	rischio del danno e, dall’altro, in concreto, il grado di esigibilità della condotta	
	normativamente prevista, in ragione delle condizioni concrete nelle quali è	
	stato posto in essere il comportamento (Sez. III App. n. 248 del 2019; Sez. II	
	App., n. 637 del 2015).	
	Sulla base di tale doppia valutazione, devono, quindi, essere ritenute affette	
	da colpa grave quelle evidenti e marcate trasgressioni degli obblighi di	
	servizio o di regole di condotta, che siano “ex ante” ravvisabili e riconoscibili	
	per dovere d’ufficio, e che, in assenza di oggettive ed eccezionali difficoltà,	
	si materializzano nell’inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso	
	concreto ovvero in una marchiana imperizia o in una irrazionale imprudenza	
	(Sez. riunite, 10/06/1997, n. 56).	
	22	

	In proposito, poi, pare utile richiamare la consolidata giurisprudenza di questa	
	Corte (Sez. II d'App., sent. n. 643/2014), del Consiglio di Stato (<i>ex multis</i> ,	
	sent. n. 1320 del 2013) e della Corte di cassazione (<i>ex multis</i> , sentenza n.	
	16237/2013), che ha ormai da tempo rimeditato la tradizionale concezione	
	psicologica della colpa, quale nesso psichico tra agente e fatto materiale, per	
	approdare, conformemente anche alla dottrina e giurisprudenza sia civilistica	
	che penalistica, ad una diversa ricostruzione di matrice normativa, che si	
	traduce in un giudizio di rimproverabilità per una condotta anti-doverosa, che	
	era possibile non assumere rispettando le norme anche non scritte (frutto di	
	una valutazione di prevedibilità ed evitabilità di un determinato evento, in una	
	determinata situazione), regolanti la fattispecie concreta.	
	Secondo detta concezione normativa, occorre avere, altresì, riguardo, come	
	parametro soggettivo della valutazione, alle caratteristiche dell'agente, le cui	
	condotte devono conformarsi, più che al tradizionale e astratto riferimento al	
	<i>bonus pater familias</i> , al parametro <i>dell'homo ejusdem professionis et</i>	
	<i>condicionis</i> , ovvero al modello di soggetto che svolge paradigmaticamente	
	una determinata attività.	
	Pertanto, avuto riguardo alla necessità, ai fini della responsabilità	
	amministrativo-contabile, di riscontrare la sussistenza della colpa grave,	
	occorre verificare, secondo un giudizio prognostico, condotto <i>ex ante</i> ed in	
	concreto, la misura dello scostamento tra la condotta effettivamente tenuta e	
	quella richiesta dalla norma, cui il soggetto si sarebbe dovuto attenere (profilo	
	oggettivo del grado della colpa), avuto anche riguardo alle circostanze del	
	caso concreto, oltre che al parametro dell'agente modello, nel senso dianzi	
	specificato (profilo soggettivo o individualizzante della colpa).	

	Definito in tal modo il parametro di riferimento del titolo soggettivo della	
	colpa grave, occorrerà accertare, in concreto e con una valutazione <i>ex ante</i> ,	
	rispetto alla condotta concretamente realizzata, secondo il noto criterio della	
	c.d. “prognosi postuma”, il grado di esigibilità della condotta “virtuosa”	
	comandata, in ragione delle condizioni concrete dell’agire (Sez. II App., nn.	
	662 del 2014, 619 del 2015 e 637 del 2015; Sez. III App., nn. 155 del 2019;	
	7 del 2021, nonché, da ultimo, Sez. app. Sicilia n. 20 del 2023).	
	Dall’esame del compendio probatorio, si evincono plurimi profili che sono	
	idonei ad indurre a ritenere la sussistenza di un comportamento gravemente	
	colposo dell’appellato.	
	Ciò, in considerazione della deprecabile negligenza ed inescusabile	
	superficialità della condotta tenuta dall’appellato nel consentire il rimborso di	
	una spesa in assenza di idonea documentazione atta a comprovare l’inerenza	
	della stessa agli scopi istituzionali del gruppo; spesa che ha leso	
	irrimediabilmente l’interesse all’impiego legittimo delle risorse pubbliche.	
	Pertanto, in linea con la richiamata giurisprudenza, nel caso, è dato ravvisare	
	il mancato uso della diligenza minima, che ci si poteva attendere dal presidente	
	del gruppo consiliare; circostanza atta ad integrare la colpa grave, ma non	
	sufficiente a dimostrare quella coscienza e volontà del comportamento	
	illegittimo, che caratterizza, com’è noto, il comportamento doloso (Sez. II	
	App., sent. n.198 del 2019).	
	7. In conclusione, pertanto:	
	- escluso il concorso causale del terzo non evocato in giudizio, nella	
	produzione del danno contestato;	
	- non essendo configurabile, in assenza di dolo, una responsabilità solidale del	
	24	

	presidente del gruppo consiliare con il consigliere che ha sostenuto la spesa;	
	- risultando, peraltro, già risarcito dal consigliere Rossoni la quota di danno di	
	euro 750,00;	
	- ritenendo imputabile all'attuale appellato, in base ad una valutazione	
	equitativa, la metà del complessivo danno contestato dalla Procura territoriale,	
	ammontante ad euro 1.800,00, pari ad euro 900,00, comprensivi di	
	rivalutazione monetaria ed interessi legali;	
	in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla Procura territoriale,	
	condanna Valentini Puccitelli Paolo al risarcimento del danno di complessivi	
	euro 900,00 in favore della Regione Lombardia – Consiglio regionale.	
	8. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come	
	da nota della segreteria, in dispositivo.	
	P.Q.M.	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO	
	definitivamente pronunciando:	
	- dichiara la contumacia di Valentini Puccitelli Paolo;	
	- in fase rescindente, accoglie il ricorso per la revocazione della sentenza n.	
	267 del 21 novembre 2024, resa dalla Corte dei conti – Sezione Terza	
	Giurisdizionale Centrale d'Appello e, per l'effetto, la annulla;	
	- in fase rescissoria, accoglie parzialmente l'appello proposto dalla Procura	
	territoriale avverso la sentenza della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale	
	regionale per la Lombardia n. 234 del 2021 e, per l'effetto, condanna Valentini	
	Puccitelli Paolo al risarcimento del danno di complessivi euro 900,00 in favore	
	della Regione Lombardia – Consiglio regionale.	
	25	

[illegible]